



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

N. 152/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 13/2020 REGISTRO ORDINANZE

### **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

#### **I SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Mario Torsello - Presidente

Silvia Coppari – Componente

Paola Palmieri - Componente - relatore

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

sul reclamo numero di registro 152/CFA del 2020, proposto dal Procuratore Interregionale federale

#### **nei confronti**

del Sig. Flavio Giust e

ADS Comunale Fontanafredda

#### **per la riforma**

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del 2 luglio 2020, comunicata in data 2 luglio 2020- Com. Uff. n. 02 /FT del 2.7.2020, nella parte in cui rigetta il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente mossi nel giudizio instaurato a seguito del

deferimento del 6 marzo 2020, prot. 7238/576 pf19-20/MDL/ep nei confronti del Sig. Flavio Giust e della società ADS Comunale Fontanafredda.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2020 l'Avv. Paola Palmieri e uditi l'Avv. Di Leginio, per la Procura, e l'Avv. Plasenzotti per la società intimata;

Il Collegio, considerato in fatto e in diritto che:

- con tempestivo reclamo la Procura ha impugnato la decisione del Tribunale federale territoriale in epigrafe;

-la Procura, al fine di sostenerne la fondatezza del reclamo e la sussistenza delle violazioni contestate e meglio dettagliate nell'atto di deferimento ha richiamato una serie di atti non effettivamente allegati al reclamo e non risultanti dal fascicolo di primo grado inviato dal Giudice a quo;

-che, pertanto, alla luce di quanto sopra, ai fini della definitiva decisione, si ritiene di dovere acquisire copia di tutti gli atti richiamati a sostegno del reclamo oltre che del DASPO emesso dalla Questura di Pordenone nei confronti del Sig. Flavio Giust, oggetto di annullamento da parte del TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 35/2020 ed in particolare, i verbali di sommarie informazioni posti a sostegno di detto provvedimento.

P.Q.M.

La Corte federale d'appello (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul reclamo n. 152/2020, avvalendosi dei poteri di indagine e di accertamento demandati agli Organi di Giustizia sportiva dall'art. 50 del CGS, onera la Procura di acquisire la documentazione suindicata, eventualmente anche mediante richiesta alla competente Questura di Pordenone, con onere di comunicazione alla controparte e di produzione in giudizio dei documenti di cui in motivazione in tempo utile per l'udienza di merito che viene fissata al **6.8.2020**.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

IL PRESIDENTE

f.to Mario Torsello

L'ESTENSORE

f.to Paola Palmieri

Depositato in Roma il 29 luglio 2020

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce